



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato  
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa*

Al Direttore generale per le risorse  
umane, organizzative, finanziarie  
e materiali

Al Direttore generale per le risorse  
informatiche e la statistica  
Ai Dirigenti della Giustizia  
Amministrativa

e, p.c. Al Segretario delegato per il  
Consiglio di Stato

Al Segretario delegato per i  
Tribunali amministrativi regionali

Al Segretario del Consiglio di  
Presidenza della Giustizia  
amministrativa

Al Responsabile del Servizio per  
l'informatica

LORO SEDI

**OGGETTO: la sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro dal 16 giugno 2022.**

Con Direttiva del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 31 marzo 2022 sono state dettate prescrizioni per la sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro a decorrere dal 1° aprile 2022.

Il Ministro della salute, con ordinanza del 28 aprile 2022 ha, tra l'altro, previsto l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie non oltre il 15 giugno 2022.

Si rende pertanto necessario dettare nuove regole da applicare, a decorrere dal 16 giugno 2022, negli Uffici della Giustizia amministrativa.

A decorrere dal 16 giugno 2022, all'atto dell'ingresso agli Uffici non è più rilevata la temperatura.

All'ingresso è distribuito al personale amministrativo e di magistratura un dispositivo di protezione personale di tipo chirurgico con la raccomandazione di indossarlo nel caso si presti attività lavorativa in locali in cui lavora più di un dipendente.

*h*

Il dipendente che sia stato contatto stretto con soggetti positivi Sars-CoV-2 deve indossare la mascherina di tipo FFP2.

Analoghe previsioni si applicano al personale di ditte esterne che presta attività lavorativa per Uffici della Giustizia amministrativa.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i dipendenti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, certificate dal medico curante.

In occasione della celebrazione delle udienze camerali e pubbliche, situazioni in cui si determina una compresenza di più persone in luogo chiuso, è opportuno utilizzare quanto meno mascherine cd. chirurgiche, fatte salve in ogni caso le disposizioni dei Presidenti degli Uffici giudiziari.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, del citato d.l. n. 24 del 2022, il dipendente risultato positivo alla Sars-CoV-2 deve restare in isolamento fino all'accertamento della guarigione.

La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

A decorrere dal 1° aprile 2022, il dipendente che ha avuto contatto stretto con soggetti positivi Sars-CoV-2 è sottoposto al regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Resta naturalmente ferma in entrambe le citate due situazioni la comunicazione al dirigente dell'ufficio.

In considerazione della necessità di continuare a tenere alta la soglia di sorveglianza sanitaria è ancora possibile fare ricorso ai servizi straordinari di pulizia dei locali e delle dotazioni di lavoro, dell'impianto di climatizzazione, nonché all'utilizzo di soluzioni disinfettanti ed applicare accorgimenti nel servirsi delle autovetture in dotazione, specie se di piccole dimensioni, circa il numero delle persone a bordo (un conducente e un passeggero).

Sergio De Felice  
